



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia
Unità Efficienza nel consumo
C.so di Porta Vittoria 27
20122 Milano*

Milano, 29 gennaio 2020

Osservazioni DCO 530/2019/R/eel Interventi di aggiornamento al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica

Osservazioni generali

In via generale condividiamo l'orientamento volto a rafforzare le tutele a beneficio del sistema tramite la revisione del sistema delle garanzie e nell'ottica di un contenimento della loro onerosità, a fronte di un maggior impegno dell'Utente del Trasporto (UdT) nella regolarità dei suoi pagamenti all'impresa distributrice (DSO).

Riteniamo però al contempo che alcune previsioni nel Documento in oggetto debbano essere opportunamente calibrate tenendo presente i limiti operativi che talvolta ostacolano o ritardano i pagamenti degli importi fatturati o l'adeguamento delle garanzie. È importante in tal senso che i venditori siano messi nelle effettive condizioni di poter ottemperare a procedure che prevedono tempi sempre più stringenti, evitando che venditori diligenti ne subiscano le conseguenze per problemi meramente tecnici od operativi.

Riteniamo in tal senso che alcune delle proposte illustrate nel DCO potrebbero produrre un ulteriore irrigidimento della regolazione dei rapporti tra UdT e DSO e, se non accompagnate da interventi regolatori volti a contrastare e contenere la morosità del mercato retail, aggraverebbero semmai la situazione del mercato e i disagi nei confronti dei clienti.

Per incrementare la sicurezza del sistema elettrico occorrerebbe in tal senso intervenire sulla regolamentazione dell'intera filiera: eventuali soluzioni dovrebbero contemperare le rispettive necessità in relazione agli strumenti attualmente a disposizione degli operatori.

In questa logica riteniamo che delle adeguate azioni correttive da mettere in atto nel più breve tempo possibile potrebbero essere le seguenti:

- aggiornare/integrare gli strumenti di recupero del credito per gli esercenti la vendita atti a minimizzare i tempi di recupero e la conseguente esposizione;
- modificare le dinamiche di emissione delle fatture da parte dei DSO imponendo:
 - di frazionare ulteriormente l'emissione tra le diverse tipologie di fatture (fatture di ciclo, fatture di rettifica, fatture per ulteriori corrispettivi e così via), imponendo che le sole fatture di ciclo (senza conguagli o rettifiche o corrispettivi di altra natura)



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

possano essere emesse entro i primi giorni del mese successivo. Le fatture di congruaggio, di rettifica o per ulteriori prestazioni devono essere emesse a far data dalla seconda metà del mese;

- l'emissione separata tra corrispettivi afferenti il servizio di trasmissione, distribuzione e misura e i corrispettivi dei cosiddetti oneri generali di sistema;
- impostare le dinamiche di riscossione degli oneri generali di sistema sulla base dell'incassato e non dell'emesso, tema sul quale auspichiamo che gli incontri dei già attivi specifici Tavoli Tecnico e Operativo portino quanto prima a una soluzione che ottemperi pienamente all'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa in materia sia per la gestione del pregresso, che per la predisposizione del futuro meccanismo di esazione. Sempre con riferimento ai *dicta* della Giustizia Amministrativa, è bene ricordare in tal senso che i principi sovraesposti si estendono altresì (e necessariamente) al tema garanzie. Ed invero come noto la recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha rigettato l'appello promosso da Enel avverso la sentenza del Consiglio Di Stato 5620/2017, confermando così definitivamente la sentenza del TAR Lombardia n. 243/2017 che aveva già sancito l'annullamento della Delibera 268/2015/R/eel nella parte in cui stabiliva l'obbligo di previsione, nei contratti di trasporto stipulati tra le società di vendita di energia elettrica e le relative società di distribuzione, di garanzie a copertura anche del rischio di inadempimento del pagamento degli oneri di sistema (in altri termini, le garanzie sugli oneri di sistema non sono pertanto dovute).
- allineare le tempistiche di versamento da parte dei venditori alle tempistiche di riversamento alla CSEA da parte dei DSO.

Inoltre, proprio a fronte dell'introduzione di maggiori tutele per tutto il sistema, i benefici a favore dei venditori in termini di riduzione di circa il 30% delle garanzie prestate dovrebbero manifestarsi in maniera tempestiva. Chiediamo pertanto che i distributori siano tenuti a segnalare con tempi certi e rapidi ai propri utenti la possibilità di adeguare in riduzione le garanzie.

Riteniamo infine che i due mesi previsti affinché gli operatori possano mettere in pratica le disposizioni contenute nella Delibera in esito al DCO potrebbero di fatto non essere sufficienti per le organizzazioni meno strutturate, ed a tal fine riterremmo opportuno un rilassamento delle tempistiche rispetto a quanto propostoci, in linea con la significatività delle modifiche che gli UdT dovranno recepire.

Osservazioni di dettaglio

Evidenzieremmo preliminarmente la possibile erroneità di quanto riportatoci al punto 2.2.7 del DCO, in quanto la maggior parte delle fatture sono emesse da parte dei DSO entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione del dato di misura ai sensi del TIME. I termini di



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

pagamento di dette fatture decorrono a far data dal nono giorno lavorativo di ciascun mese, limitatamente alle fatture emesse dal primo al nono giorno lavorativo del medesimo mese.

Il periodo di esposizione da parte dei DSO dovrebbe pertanto essere calcolato in base al processo standard di fatturazione, al netto di circostanze "straordinarie" derivati dalla tardata o errata elaborazione dei dati di misura da parte delle imprese distributrici.

Q1. Si ritiene condivisibile eliminare la procedura di sollecito ai fini di riduzione dell'esposizione in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture? Analogamente, si ritiene opportuno eliminare la procedura di sollecito anche in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?

Q2. Si ritiene condivisibile la riduzione del tempo a disposizione dell'impresa distributtrice per diffidare l'utente inadempiente sia in materia di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture che in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie?

Come già riportato in premessa, apprezziamo l'orientamento volto a rafforzare le tutele a beneficio del sistema tramite la revisione del sistema delle garanzie e nell'ottica di un contenimento della loro onerosità. Riteniamo al contempo che la proposta di ridurre esclusivamente l'esposizione da parte dei DSO non sarebbe sufficiente ai fini della risoluzione della problematica del mancato/tardato pagamento, da parte dei venditori, delle fatture emesse dai distributori e che gli strumenti atti al restringimento dell'esposizione da parte dei DSO dovrebbero infatti essere coerenti con quella disposizione dei venditori per il recupero del credito.

Sul piano civilistico il debitore deve disporre di un "termine congruo" per adempiere, in tal senso riteniamo opportuno che le tempistiche qui proposte siano adeguatamente calibrate.

Riteniamo infatti che l'eliminazione delle procedure di sollecito e la radicale limitazione ad un solo giorno lavorativo dei tempi di diffida ad adempiere rischiano di punire gravemente con l'escussione della garanzia anche utenti diligenti, il cui ritardo nel pagamento della fattura sia dovuto a motivi meramente tecnici e/o operativi, non necessariamente nella responsabilità dello stesso venditore. Per questo motivo, chiediamo di non eliminare totalmente la procedura di sollecito, ma piuttosto di accorciarne la durata ad un giorno lavorativo messo a disposizione dell'Utente a fronte del sollecito del distributore che dovrebbe esser trasmesso entro il giorno lavorativo successivo alla scadenza di pagamento (1+1). Inoltre è fondamentale prevedere un tempo più ampio perché il distributore trasmetta la diffida all'utente rispetto a quello proposto. In particolare, riteniamo opportuno che tale comunicazione sia trasmessa tra il 5° ed il 6° giorno lavorativo dal termine di pagamento previsto dal sollecito, che rappresenta il tempo necessario per poter gestire la pratica, a fronte della quale (come oggi previsto) l'utente dovrebbe disporre di ulteriori 7 giorni lavorativi per adempiere. Questo anche per evitare che la previsione di un unico giorno lavorativo per presentare la diffida porti i distributori a ricorrere a procedure automatiche di invio di tali comunicazioni, senza cercare con l'utente un normale confronto volto a effettuare verifiche di natura tecnico-operativa o di interpretazione della normativa che possono giustificare il supposto inadempimento.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Ciò vale a maggior ragione anche per le tempistiche in materia di inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie. In tale ottica, l'introduzione o la modifica degli strumenti volti alla massimizzazione del recupero del credito da parte dei venditori dovrebbe essere vista quale azione parallela e contestuale alla definizione delle dinamiche di gestione del credito e al rispettivo dimensionamento delle garanzie dei DSO.

Ricordiamo peraltro che, se da un lato i DSO si trovano a dover gestire poche controparti, dall'altro i venditori devono giocoforza gestire diverse utenze attestate a molteplici anagrafiche. Di conseguenza, l'operatività necessaria al recupero del credito da parte degli esercenti la vendita è certamente più frammentata e articolata rispetto agli adempimenti incombenti sulla società di distribuzione in caso di inadempimento da parte dell'utente del trasporto.

Inoltre, l'ulteriore differenziazione degli strumenti a disposizione per il recupero del credito da parte dei DSO da quelli previsti per i venditori porterebbe a un'ulteriore asimmetria tra l'andamento del cash-in e l'andamento del cash-out, tutto a carico dei venditori, con conseguente impatto sulla possibilità per questi ultimi di rispettare costantemente il pagamento delle fatture di distribuzione entro i termini stabiliti. E ciò in aperto contrasto con le dinamiche concorrenziali del libero mercato.

Posto che le tempistiche da noi proposte implicano un conseguente ricalcolo in riduzione dell'onere delle garanzie rispetto a quello presentato nel DCO, riteniamo sia opportuno valutare la possibilità di ridurre comunque a 1/3 il GAR per l'UdT che adempie alle proprie obbligazioni entro la scadenza della fattura non esponendo ulteriormente il distributore.

In aggiunta a quanto riportato finora, forniamo due ulteriori considerazioni:

- Dal momento che il meccanismo di adeguamento delle garanzie "in aumento" (garanzie più basse dei volumi che devono coprire) sarà molto più stringente e rigido, auspichiamo che venga inserito un simile automatismo per la restituzione delle garanzie qualora queste si dovessero rivelare più alte dei valori che devono coprire. Riteniamo peraltro molto importante prevedere che i DSO siano tenuti a segnalare con tempi certi e rapidi ai propri utenti la possibilità di adeguare in riduzione le garanzie. Ad oggi infatti è assai raro che un DSO segnali al venditore la facoltà di ridurre la garanzia. Indipendentemente dall'implementazione di un meccanismo automatico di restituzione, riteniamo che dovrebbero comunque essere eseguiti dei controlli accurati in relazione al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione del DSO (2.12 b CADE), con l'eventuale conseguente applicazione di penali;
- I tardivi pagamenti sono spesso frutto di mancata comunicazione dei dettagli di fatturazione e dei dati di misura (con conseguenti difficoltà per i venditori di controllare la congruenza tra dati in fattura con le misure) secondo tempi e modalità previste, specie con DSO piccoli. Come già segnalato nel nostro documento sul tema ("Interazione venditori - distributori &



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

possibili proposte centralizzazione processi su SII “) del 10 agosto scorso, auspichiamo una centralizzazione e standardizzazione di questi dati all’interno del SII.

Relativamente a questo ultimo punto, da un punto di vista operativo, riteniamo necessario che siano previsti:

- l’obbligo per i DSO di inviare tutte le comunicazioni relative a richieste di presentazione o adeguamento di garanzie e di sollecito o diffida ad adempiere a pagamenti di fatture o a richieste di adeguamento delle garanzie esclusivamente tramite un indirizzo PEC indicato dal venditore stesso, al fine di consentire al venditore di reagire con tempestività a queste comunicazione tramite l’utilizzo di canali prioritari;
- la standardizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di dettaglio di fatturazione da parte di tutti i DSO e il monitoraggio del rispetto delle tempistiche di messa a disposizione di tali dati;
- l’obbligo per i DSO di inviare ai venditori un report mensile contenente l’elenco delle fatture emesse e la relativa data di scadenza dei termini di pagamento, al fine di agevolare l’operatività.

Q3. Si condivide la nuova formulazione della condizione 2.5.c per la regolarità dei pagamenti?

Riteniamo innanzitutto che la formula per l’applicazione di una tolleranza sul tardato pagamento delle fatture da parte degli esercenti la vendita dovrebbe essere differenziata tra le diverse tipologie di fattura. L’applicazione di una tolleranza sulle fatture di ciclo (fatture che contengono solo la competenza del mese antecedente il mese di emissione del documento) sarebbe condivisibile nella misura in cui le stesse non presentino corrispettivi diversi da quelli previsti per la remunerazione del servizio di trasmissione, distribuzione e misura.

Tutte le altre tipologie di fatture dovrebbero invece essere escluse dal calcolo, o comunque non dovrebbero incidere sul parametro che stabilisce la regolarità di pagamento da parte di un venditore. Nello specifico, si intendono le fatture che contengono conguagli di consumi, rettifica di consumi o di corrispettivi di qualsiasi natura, importi contestati, importi calcolati con dinamiche non coerenti rispetto alle prescrizioni legislative vigenti - anche nei casi in cui l’errore generato è marginale -, corrispettivi diversi da quelli afferenti il servizio di trasmissione, distribuzione e misura (quali corrispettivi di connessione, interessi moratori, cts e così via).

Nello specifico, pur condividendo in linea di principio la revisione della condizione 2.5 c, riteniamo necessario che si calibri più opportunamente l’individuazione dei parametri. Anche per un operatore diligente, la formulazione proposta è eccessivamente stringente laddove è rilevante il mancato pagamento entro l’ottavo giorno relativo ad una unica fattura poiché, per motivi meramente operativi, può accadere che ciò non venga soddisfatto. Riteniamo quindi attuabile solo il primo dei



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

due parametri indicati (parametro cumulativo a 4,5 giorni dalla scadenza del pagamento), con tempistiche da coordinare con quanto proposto in Q1 e Q2.

Proponiamo inoltre diverse possibili soluzioni in luogo della proposta puntuale sulla singola fattura:

- identificazione di un parametro che tenga conto di un ammontare di fatture per importi oltre una certa soglia, ad esempio prevedendo l'inadempienza nei casi in cui il ritardo nel pagamento riguardi una percentuale (es. 10%) delle fatture con importo superiore a una determinata soglia (es. 100€);
- rispetto del termine ultimo per il 98% delle fatture emesse da ciascun DSO nei confronti del venditore, per evitare che problemi meramente operativi relativi a una o pochissime fatture possano danneggiare il venditore diligente.

Proponiamo infine di lasciare al DSO la scelta di verificare la condizione di cui al 2.5.c, come da chiarimento ARERA dell'11 marzo 2019, consentendo quindi l'applicazione del parametro alternativamente su singola fattura o su competenza/flusso mensile, a seconda di quanto definito nell'ambito del rapporto tra le parti (come ad oggi in essere).

Q4. Si condivide la definizione di una soglia di tolleranza progressiva in base al GAR per procedere con l'adeguamento delle garanzie qualora queste risultino sottodimensionate?

Riteniamo preferibile il mantenimento dell'attuale assetto con cui è prevista una soglia unica di tolleranza pari al 20% a prescindere dall'importo da garantire. Tale preferenza è correlata alla numerosità dei DSO esistenti verso cui gli UdT si trovano a dover rilasciare garanzie. Inoltre evidenziamo come l'abbassamento della soglia potrebbe comportare un notevole incremento dell'onere amministrativo a fronte della liberalizzazione del mercato retail.

Segnaliamo inoltre che l'adeguamento della garanzia in 7 giorni lavorativi, nel caso di acquisizione di un numero rilevante di POD, non sarebbe fattibile, in quanto di fatto non compatibile con gli effettivi tempi di gestione delle pratiche presso gli istituti finanziari, soprattutto considerando specifici periodi dell'anno critici, come quello estivo o quello delle festività natalizie. Riteniamo che i giorni a disposizione per l'adeguamento delle garanzie debbano rimanere pari a quelli attuali, vale a dire 15 gg lavorativi ex art. 2.13 CADE.

Non concordiamo invece con quanto proposto al 3.3.5 DCO, in quanto non è ammissibile richiedere all'utente l'adeguamento "a prescindere dalla soglia di tolleranza" qualora si verifichi un ritardo di pagamento, ammesso senza conseguenze dallo stesso CADE.

Q5. In relazione agli utenti che risultano in ritardo nel pagamento di una fattura si ritiene corretto che l'impresa distributrice chieda l'adeguamento della garanzia anche se gli ammontari prestati risultino all'interno della soglia di tolleranza prevista dal Codice?



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Non condividiamo l'orientamento proposto, poiché riteniamo opportuno che la richiesta di adeguamento della garanzia sia subordinata al ritardo nel pagamento non di una singola fattura, ma di un importo oltre una certa soglia che potrebbe essere individuata tra il 5 e 10% del GAR, poiché anche un operatore diligente può non ritrovarsi nella condizione di non liquidare per tempo una singola fattura per motivi estranei alla sua volontà. Se si volessero evitare disallineamenti tra le logiche di adeguamento e la coerenza dell'importo di fattura, sarebbe piuttosto logico aumentare la periodicità con cui si esegue la verifica sulla coerenza dell'importo richiesto in termini di garanzia.

Detto ciò, nel caso di contestuale ritardato pagamento e GAR sottodimensionato, richiediamo che sia previsto l'obbligo di adeguamento delle garanzie in 15 giorni lavorativi, in quanto i 7 giorni lavorativi proposti non sarebbero di fatto sufficienti a consentire agli operatori di svolgere tutte le procedure richieste in tali casi.

Q7. Si ritiene opportuno individuare un valore economico (es. 100.000 €) quale ulteriore condizione per la richiesta all'utente di adeguamento delle garanzie anche se il GAR prestato risulti all'interno della soglia di tolleranza delineata? Indicare eventuale valore.

Siamo contrari alla presente proposta. Evidenziamo peraltro che con il presente quesito (come anche il Q13) sono introdotte delle proposte aggiuntive rispetto ai contenuti delineati nel DCO, senza però fornire relativi ulteriori dettagli e/o contestualizzazioni.

Q8. Si ritiene adeguato l'approccio regolatorio illustrato rispetto al giudizio di rating? Si condivide l'orientamento per cui all'utente in possesso di idoneo giudizio di rating possano essere richieste garanzie c.d. "tradizionali" in caso di incremento rilevante dei punti di prelievo serviti dall'utente sia una misura che assicuri un idoneo bilanciamento degli interessi in gioco ovvero del Sistema e del medesimo utente del trasporto?

Solo a fronte di incrementi di punti di prelievo la cui entità pregiudichi il bilanciamento e la sicurezza del Sistema concordiamo che possa essere richiesto all'utente un adeguamento delle garanzie. Riteniamo tuttavia che tale adeguamento debba avvenire permettendo all'utente, qualora possibile, di incrementare le forme già in essere (giudizio di rating o parent company guarantee). In termini di principio (e pratici), se il rating o la PCG valgono prima della variazione dei punti, non comprendiamo perché, se opportunamente adeguati per i nuovi punti acquisiti, non dovrebbero valere anche dopo.

La richiesta di adeguamento con garanzia "tradizionale" avrebbe senso solo in seguito a una effettiva variazione del rating dovuta a una reale e dimostrabile inefficienza dell'utente, come del resto già previsto dal CADE (art. 4.7). All'infuori di questa ipotesi, una tale imposizione avrebbe unicamente effetti distorsivi da un punto di vista della concorrenza e delle opportunità di crescita dell'utente. Riteniamo infatti che la norma non debba penalizzare gli operatori che attraverso operazioni societarie acquisiscono lecitamente nuovi clienti e sfruttino le sinergie derivanti da tali



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

operazioni. Allo stesso modo una crescita dovuta a switching massivi avvenuti in piena regolarità non dovrebbe essere motivo di penalizzazione dell'operatore, come d'altronde un'eventuale riduzione massiva dei clienti serviti non comporterebbe la restituzione all'operatore stesso di quota parte delle garanzie precedentemente versate.

Evidenziamo infine che tale distorsione sarebbe ulteriormente aggravata dalla contestuale previsione di tarare l'entità del "GARnewPod" in funzione del livello di rating detenuto, il che determinerebbe una forte discriminazione tra gli operatori.

Cogliamo l'occasione anche per segnalare un tema non trattato specificamente nel Documento, ma comunque inerente il Codice di rete tipo, relativo alla gestione dei tracciati di fatturazione CADE laddove questi non recepiscono, o meglio non tengono in debito conto, l'adesione da parte di venditori al Gruppo IVA. Sottolineiamo infatti come, in caso di più società di vendita facenti parte dello stesso Gruppo societario aderente al Gruppo IVA, le fatture recherebbero tutte la P.IVA di Gruppo rendendo le fatture intestate alle diverse società indistinguibili le une dalle altre. Richiediamo pertanto che siano adeguati i tracciati di fatturazione per includere anche i capi relativi alla P.IVA del destinatario della fattura in essere prima dell'adesione al Gruppo IVA.

Q11. Si ritiene opportuno dotare l'impresa distributrice di una procedura standard qualora la fideiussione assicurativa sia una situazione tale per cui possa avvenire la mancata liquidazione dei premi sottoscritti?

Q12. Si condivide l'orientamento di ritenere ammissibili le fideiussioni assicurative solo se emesse da istituti dotati di idoneo giudizio di rating?

Q13. Si ritiene opportuno ammettere al rilascio di fideiussioni assicurative istituti non dotati di rating ma con una soglia "minima" di raccolta di premi assicurativi nell'ultimo biennio? Se si motivare indicando anche la raccolta premi minima (ramo incendio, ramo responsabilità civile, ramo cauzioni).

Le misure proposte in merito alla fideiussioni assicurative ci paiono più che condivisibili a tutela del sistema rispetto a possibili default. Proprio in virtù di casi verificatisi in passato, riteniamo fondamentale che anche gli istituti finanziari (banche e assicurazioni) che emettono le garanzie rispettino determinati criteri di affidabilità e solidità. Detto ciò, richiediamo che gli utenti possano comunque avvalersi di istituti con rating emesso anche da agenzie diverse da quelle indicate nel DCO (Moody's etc.), ferma restando la verifica di equipollenza rispetto ai livelli richiesti.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi